



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

SERVIZIO APPALTI

DISCIPLINARE DI GARA

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI MUSEI DELLA RETE CIVICA DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO.

C.I.G. 664958966E

Il presente Disciplinare di gara contiene le norme di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, oltre che la descrizione della procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto la gestione dei Musei Civici (Pinacoteca, Galleria D'Arte Contemporanea "Osvaldo Licini", Museo dell'Arte Ceramica, Forte Malatesta).

Le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento del servizio sono meglio specificate nel Capitolato d'Appalto che costituisce parte integrante e sostanziale della procedura di gara.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n. 421 del 07 aprile 2016 del Dirigente Settore Cultura del Comune di Ascoli Piceno e avverrà mediante procedura di gara "aperta" e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli art. 54, co. 2, e 83 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito denominato Codice).

Il bando di gara è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea il 29 marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 11 aprile 2016 n.41 sul profilo del committente <http://www.comuneap.gov.it> sez. "Bandi di gara e contratti" e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti <https://www.serviziopubblici.it>.

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara.
- 2) Disciplinare di gara e relativi allegati;
- 3) Capitolato speciale e relativo allegato
- 4) Schema del Patto di integrità.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del Codice, è il dott. Pierluigi Raimondi, Dirigente del Settore Cultura del Comune di Ascoli Piceno.

Articolo 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Ascoli Piceno, Piazza Arringo, 1, 63100 Ascoli Piceno, tel. 0736/298307, fax 0736/298275, **PEC:** comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it

Articolo 2 – OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la gestione integrata di servizi per i Musei Civici di Ascoli Piceno (CPV92521000-9) "Pinacoteca Civica" – Galleria d'Arte Contemporanea "Osvaldo Licini" – Museo dell'Arte Ceramica – Forte Malatesta. L'Ente aggiudicatario è il Comune di Ascoli Piceno (da ora in poi abbreviato in "Comune" o indicato come "Stazione appaltante").

2. Sono servizi oggetto del presente appalto:

- a) "apertura e chiusura dei locali e degli spazi museali";
- b) "custodia, sorveglianza e controllo degli accessi";
- c) "biglietteria, prenotazione e prevendita";

- d) “reception, accoglienza e informazioni al pubblico”;
- e) “attività di valorizzazione e promozione dei singoli musei e dell’intera rete civica museale”.

come dettagliatamente descritto all’art 8.3 del Capitolato Speciale, cui si rimanda integralmente.

Articolo 3 - VALORE DELL’APPALTO

Il valore complessivo dell’appalto, relativo a n.3 anni di gestione e valorizzazione dei musei della rete civica del Comune di Ascoli Piceno, ed oltre all’ulteriore anno di eventuale rinnovo, è stimato in € 834.491,80= oneri per la sicurezza compresi, oltre IVA, così suddiviso:

€ 770.491,80 (IVA esclusa) per gestione e valorizzazione dei musei della Rete Civica del Comune di Ascoli Piceno;

€ 4.000,00 per costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale, IVA esclusa;

€ 60.000,00 quota del 25% degli incassi conseguiti dalla vendita dei biglietti, del materiale informativo e promozionale della rete dei musei civici acquistabile presso il bookshop che spetterà al fornitore;

L’importo a base di gara è pari ad € 577.868,85; (relativamente ai tre anni di gestione);

L’appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio (fondi comunali).

I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio, fatto salvo quanto previsto dall’art. 115 del Codice. La revisione periodica dei prezzi opererà sulla base di un’istruttoria condotta con riferimento ai dati di cui all’art. 7, comma 4 lett. c) ove disponibili e comma 5, del Codice.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d. lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 4 – DURATA DELL’APPALTO

L’appalto avrà la durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, con facoltà discrezionale del Comune, previa adeguata motivazione, di disporre un rinnovo fino ad un massimo di ulteriori anni uno, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.

Il Comune si riserva inoltre la facoltà di procedere alla proroga tecnica del contratto alle medesime condizioni economico-gestionali nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria.

L’appalto è costituito da un unico lotto indivisibile e, pertanto, saranno ritenute inammissibili offerte frazionate, riferite a singole parti dei servizi elencati nel relativo Capitolato d’Appalto.

Il luogo di esecuzione dell’Appalto è il Comune di Ascoli Piceno nelle sedi dei musei comunali in dettaglio descritte all’art 8.1 del Capitolato d’Appalto.

Articolo 5 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall’art. 118 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell’importo contrattuale.

La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

Il contratto con il quale verrà affidato il presente servizio non può essere ceduto sotto pena di nullità. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario del servizio sono ammessi entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 116 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i..

Le cessioni dei crediti derivanti dal contratto di affidamento dell'appalto sono ammesse entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 117 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i..

Articolo 6– Chiarimenti e comunicazioni

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento, all'indirizzo di posta elettronica:

p.raimondi@comune.ascolipiceno.it, telefono 0736 298788, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.comuneap.gov.it> nella sez. "Bandi di gara e contratti" dedicata alla gara in oggetto.

Ulteriori informazioni sulla procedura possono essere richieste al dott. Di Cesare Stefano tel. 0736.298788 e mail: StefanoD@comune.ascolipiceno.it ed al dott. Piscinnè Rocco tel 0736/298307 e-mail: RoccoP@comune.ascolipiceno.it

Salvo quanto sopra disposto per i chiarimenti, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra l'Amministrazione e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato, ai sensi dell'art. 79, comma 5 bis del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile del Procedimento all'indirizzo p.raimondi@comune.ascolipiceno.it diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla mandataria/capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi già costituiti le comunicazioni sono effettuate soltanto al consorzio.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Le predette comunicazioni e pubblicazioni sostituiscono qualunque altra forma di notificazione da parte dell'Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno.

La partecipazione alla presente procedura di gara comporta – tra l'altro - l'accettazione delle modalità di comunicazione sopra descritte.

Articolo 7 – Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

La documentazione di gara indicata in premessa è disponibile sul sito internet: <http://www.comuneap.gov.it> - sez. "Bandi di gara e contratti".

Il sopralluogo nei siti presso i quali dovranno essere svolti i servizi è **obbligatorio** allo scopo di prendere esatta cognizione delle condizioni che possono influire sulla formulazione dell'offerta.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare alla stazione appaltante, all'indirizzo di posta elettronica p.raimondi@comune.ascolipiceno.it una richiesta

di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. **Il sopralluogo potrà essere effettuato, previo appuntamento, nelle giornate di martedì e giovedì, fino a 5 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.** La richiesta deve specificare l'indirizzo di posta elettronica, cui indirizzare la convocazione. In alternativa, il sopralluogo potrà essere concordato previo appuntamento da richiedersi telefonicamente al Servizio Cultura al seguente numero telefonico: **0736/298827.**

All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell'avvenuto sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione. Il documento va allegato alla documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara; si precisa che la mancata allegazione del documento è considerata irregolarità sanabile a condizione che il sopralluogo sia stato effettuato entro i termini previsti dal presente disciplinare.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purchè munito della delega di tutti gli operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.

Articolo 8 – Garanzie

Ai sensi dell'art. 75 del d.lgs. 163/2006, le offerte devono essere corredate, a pena di esclusione (**nella busta A documentazione amministrativa**), da garanzia provvisoria, nella misura pari al 2% del valore del presente appalto, pari ad Euro 12.517,38 (euro dodicimilacinquecentodiciassette/trentotto), da costituirsi a scelta dell'offerente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La funzione di garanzia connessa all'applicazione dell'art. 38 co. 2bis del d.lgs. 163/2006 (*come disciplinata all'art 12*) non determina un aumento dell'importo della cauzione provvisoria; è fatto salvo, tuttavia, l'obbligo di reintegrarla qualora venisse parzialmente escussa per il pagamento della sanzione di cui alla legge, ciò, beninteso, sul presupposto che lo stesso concorrente opti per tale modalità di corresponsione in luogo del pagamento diretto; resta fermo che la mancata reintegrazione della cauzione costituisce causa di esclusione del concorrente dalla gara.

La garanzia provvisoria è costituita a scelta del concorrente:

➤ **mediante cauzione** che può essere versata:

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Comune di Ascoli Piceno; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; in tal caso l'originale del titolo deve essere inserito nella busta "A – Documentazione amministrativa";

oppure

b) in contanti, con versamento presso la tesoreria dell'Amministrazione con versamento o bonifico su c/c codice IBAN IT98I0200813507000102493318 - Unicredit S.p.a. Agenzia di Ascoli Piceno Via Indipendenza n.10/A; in tal caso la relativa quietanza, con la seguente causale "*cauzione provvisoria gara servizi museali*" deve essere inserita nella busta "A – Documentazione amministrativa";

Si precisa che la cauzione deve essere effettivamente accreditata presso la Tesoreria entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte;

- **mediante fideiussione** che, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L'offerta – sia se la garanzia provvisoria è costituita in forma di cauzione sia se è costituita in forma di fideiussione – deve, tra l'altro, essere corredata, **a pena di esclusione**, da una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al co. 3 dell'art. 75 del d.lgs. 163/2006, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria, in favore della stazione appaltante, per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Qualsiasi correzione sostanziale apportata agli elementi rilevanti della polizza fideiussoria e dello schema tipo dovrà, **pena l'esclusione**, essere controfirmata dal soggetto che rilascia la fideiussione o lo schema tipo.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

1) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 75 del Codice);

2) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

3) avere validità per almeno centottanta giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

4) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Ascoli Piceno;

d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice, in favore del Comune di Ascoli Piceno.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione.

Le fideiussioni presentate dalle ditte non aggiudicatrici saranno svincolate entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva, fatta salva l'ipotesi in cui la ditta non aggiudicatrice sia destinataria di provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 163/06.

Le cauzioni costituite in contanti dalle ditte non aggiudicatrici della presente procedura di gara saranno svincolate mediante accredito sul conto corrente indicato nel modello dichiarazioni, entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva, fatta salva l'ipotesi in cui la ditta non aggiudicatrice sia destinataria di provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 163/06.

La garanzia provvisoria costituita dalla ditta aggiudicataria sarà svincolata solo a seguito della sottoscrizione del contratto.

L'importo della garanzia potrà essere ridotto in funzione delle ipotesi premianti previste dall'art 75 comma 7 del d. lgs. 163/2006.

La garanzia provvisoria è prestata a garanzia della serietà dell'offerta, pertanto sarà incamerata qualora, in seguito all'aggiudicazione non si dovesse addivenire alla stipulazione del contratto per motivi non imputabili all'Amministrazione, oppure:

- qualora i servizi iniziati nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi del presente disciplinare, non dovesse essere evaso alle condizioni offerte in gara;
- qualora non venga comprovato il possesso dei requisiti di partecipazione;
- in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto.

La garanzia provvisoria garantisce, altresì, il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dai concorrenti e, pertanto, si procederà all'incameramento della stessa nell'ipotesi di mancata integrazione ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, del Codice, dipendente da una carenza del requisito dichiarato.

Le polizze rilasciate con firma digitale e presentate su supporto cartaceo devono essere dichiarate conformi all'originale in tutte le sue componenti da pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 23, comma 1, d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii..

Nel caso in cui la cauzione provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, vengano presentate su supporto ottico (CD ROM) dovranno essere prodotte secondo una delle seguenti modalità:

A) sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

B) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005.

L'impresa aggiudicataria dovrà costituire, a favore dell'Amministrazione, successivamente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, a garanzia dell'esatto e completo adempimento dei suoi obblighi contrattuali, una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L'importo della garanzia definitiva è calcolato sull'importo massimo del contratto secondo il disposto dell'art. 113 co. 1 del D.Lgs. 163/06.

Con riferimento all'importo della garanzia definitiva si applicano le stesse ipotesi premianti previste per la garanzia provvisoria.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito: tale svincolo è automatico, con la sola condizione della consegna all'Istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di avvenuta esecuzione pro-quota.

Il residuo 20% verrà svincolato solo al momento in cui sarà emesso il certificato di regolare esecuzione da parte dell'Ente garantito.

La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale la garanzia stessa sarà tacitamente rinnovata con l'obbligo dell'impresa aggiudicataria di pagamenti dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui la stessa impresa obbligata consegni una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata dall'Ente garantito. La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Ente.

Entrambe le garanzie, provvisoria e definitiva, devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del codice civile e l'operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta.

La garanzia definitiva dovrà avere validità fino al completo svolgimento di tutte le attività previste dall'appalto.

Articolo 8.1 – Ulteriori prescrizioni in caso di RTI e Consorzi

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, **già costituiti**, la garanzia provvisoria dovrà essere costituita dall'impresa capogruppo o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, **non ancora costituiti**, la garanzia provvisoria deve essere – a pena di esclusione - intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE.

In caso di consorzi di cui all'art. 34, co. 1, lettere b) e c), del Codice, la garanzia deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese e di consorzi ordinari ex art. 34, co. 1, lettera e), del d.lgs. 163/2006, è possibile presentare una garanzia ridotta soltanto se tutte le ditte associate/consorziate sono in possesso dei requisiti premianti previsti dall'art 75 del dec. lgs. 163/2006.

In caso di consorzi ex art. 34, co. 1, lettere b) e c) del d.lgs. 163/2006 è possibile presentare una garanzia ridotta soltanto se è il consorzio ad essere in possesso dei requisiti premianti sopra indicati.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzi la cauzione sarà svincolata mediante accredito sul conto corrente indicato nel modello dichiarazioni dall'impresa capogruppo/consorzio.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, la garanzia definitiva deve prevedere a pena di esclusione precisa indicazione di tutte le imprese associate.

Articolo 9 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Possono partecipare alla gara d'appalto per l'affidamento dei servizi di cui all'art. 2, tutti i soggetti di cui all'art. 34 del Codice dei contratti.

E' ammessa la partecipazione d'impresе temporaneamente raggruppate o raggruppande con l'osservanza della disciplina di cui all'articolo 37 D. Lgs 163/06.

Nel caso non fossero ancora costituite, dovranno presentare la dichiarazione d'impegno a costituirsi in caso di aggiudicazione della gara, con l'indicazione dell'impresa mandataria, delle mandanti e con l'indicazione della quota percentuale di partecipazione, firmata dai rappresentanti di ciascuna impresa concorrente al raggruppamento, pena l'esclusione della partecipazione alla gara.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in Raggruppamento o Consorzio ordinario.

I Consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un Consorzio Stabile.

I Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) del Codice dei Contratti - consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane – sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

È vietata l'associazione in partecipazione, nonché qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a quella risultante dall'offerta presentata, come meglio previsto dal citato art. 37.

Ai sensi dell'art. 37 del Decreto-legge n. 78/2010, convertito in legge con modificazioni dalla Legge di conversione n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e successive modificazioni devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 10 – Requisiti di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i seguenti soggetti:

- A) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- B) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- C) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36;
- D) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti oppure che si impegnino a costituire il raggruppamento in caso di aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
- E) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
- F) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'articolo 37;
- G) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
- H) gli operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22 del d.lgs. 163/06, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- I) operatori economici, ai sensi della Direttiva 2004/18/CE.

Per essere ammessi a presentare offerta gli operatori economici interessati devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

a) requisiti di ordine generale:

1. di aver preso visione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le disposizioni previste dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara, e dal Capitolato Speciale d'Appalto;

2. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006, e quindi:

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, né è in corso nei propri riguardi un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. Si precisa che il sottoscrittore dell'istanza di partecipazione può presentare un'unica dichiarazione sostitutiva anche per conto dei soggetti richiamati dalla norma o, in alternativa, presentare più dichiarazioni sottoscritte personalmente dai soggetti richiamati dalla norma in aggiunta a quella propria. Tali dichiarazioni dovranno essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità; per ciascun nominativo vanno indicati ai fini dei controlli i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita codice fiscale, residenza, qualifica;

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; che altresì nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si precisa che il sottoscrittore dell'istanza di partecipazione può presentare un'unica dichiarazione sostitutiva anche per conto dei soggetti richiamati dalla norma o, in alternativa, presentare più dichiarazioni sottoscritte personalmente dai soggetti richiamati dalla norma in aggiunta a quella propria. Tali dichiarazioni dovranno essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità; per ciascun nominativo vanno indicati ai fini dei controlli i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, qualifica;

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa;

e) di non aver commesso violazioni gravi debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

h) che nei propri confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatico, di cui all'articolo 7, comma 10 del d.lgs. 163/06, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; a tal fine, indica in via collaborativa le proprie posizioni INPS, INAIL ed eventuali posizioni aperte presso le Casse di previdenza di riferimento. Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

m) che nei propri confronti non e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. 81/2008;

m-bis) (*nel caso in cui il soggetto sia o sia stato in possesso di attestazione SOA*) che nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del d.lgs. 163/06, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del d.lgs. 163/06, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m-ter) che nei propri confronti e nei confronti di tutti gli altri soggetti espressamente richiamati nell'art. 38, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non sussiste la circostanza che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio. Si precisa che il sottoscrittore dell'istanza di partecipazione può presentare un'unica dichiarazione sostitutiva anche per conto dei soggetti richiamati dalla norma o, in alternativa, presentare più dichiarazioni sottoscritte personalmente dai soggetti richiamati dalla norma in aggiunta a quella propria. Tali dichiarazioni dovranno essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità; per ciascun nominativo vanno indicati ai fini dei controlli i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, qualifica;

m-quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

3. che nei propri confronti non sussiste il divieto a contrattare di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (*incarichi conferiti a pubblici dipendenti nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego*);
4. di aver giudicato l'appalto realizzabile e tale da consentire il ribasso offerto tenuto conto delle spese relative al costo del personale sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
5. di non partecipare alla presente gara in più di una associazione temporanea o consorzio, né contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio;
6. che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
7. di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie, di cui al patto di integrità approvato dal Comune di Ascoli Piceno con deliberazione di giunta n.244/2013, allegato alla documentazione di gara, (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190) e, di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

N.B. Il concorrente deve dichiarare in maniera dettagliata, tutte le sentenze e tutti i decreti penali di condanna passati in giudicato nonché tutte le sentenze di applicazione della pena su richiesta ("patteggiamenti") ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. e ciò anche nei casi in cui siano stati concessi i benefici della "sospensione della pena" e/o della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 c.p., con riferimento a qualsivoglia fattispecie di reato. Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione; nei casi di incertezza si consiglia pertanto all'interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice "visura" (art. 33 D.P.R. n. 313 del 2002), con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate.

Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 676 c.p.p..

Non occorre considerare i reati depenalizzati alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

N.B²: In caso di cessione o fitto di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, sussiste in capo alla società incorporante, o risultante dalla fusione, l'onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163/2006 anche con riferimento agli amministratori muniti di rappresentanza ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata/ceduta/affittata o le società fuse nel nell'ultimo anno e ai soggetti cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo.

N.B³: In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti solo due soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, sussiste l'onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del d.lgs. n. 163/2006 con riferimento ad entrambi i soci.

N.B⁴: In caso di concordato preventivo con continuità aziendale, il concorrente deve a pena di esclusione:

a) dichiarare di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e, di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc.,...]:

ovvero

dichiarare di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di del

b) dichiarare di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese;

c) deve allegare i seguenti documenti:

- relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

- dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

- dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di ausiliaria:

- 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e, il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

- 2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

- 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;

- originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Nel caso di imprese appartenenti a diverso Stato, saranno applicate le disposizioni previste dagli artt. 38 e 47 del d.lgs. 163/06; nei confronti delle stesse, inoltre, non dovrà sussistere la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (*ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*).

Ai sensi dell'art 37 del D.L. n. 78/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette black-list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.

a-bis) requisiti di idoneità professionale:

1. Iscrizione – se dovuto – al registro delle imprese della C.C.I.A.A., competente per territorio, o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali ovvero - in caso di sede all'estero - in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XI del Codice dei contratti).

Nel caso di operatore non tenuto all'obbligo di cui al precedente periodo, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo.

In caso di cooperative o consorzi di cooperative, è richiesta anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) o secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza, mentre in caso di cooperative sociali, è richiesta l'iscrizione all'Albo regionale;

b) requisiti di capacità tecnica e professionale:

Le imprese concorrenti devono, a pena di esclusione dalla gara, :

- 1) aver effettuato – a regola d'arte – negli ultimi tre anni (ossia nei 36 mesi) antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara uno o più servizi analoghi di importo complessivo pari ad almeno euro 200.000,00 (valore annuale del servizio da appaltare), Iva esclusa.

Ai fini della dimostrazione del presente requisito, è possibile utilizzare anche contratti non ancora conclusi entro tale data ovvero anche iniziati dopo tale data; in tale ipotesi sarà considerata la parte effettivamente e regolarmente svolta entro i termini di scadenza per la presentazione delle offerte.

Per i contratti la cui esecuzione è iniziata prima del sopra indicato periodo (36 mesi) si considererà soltanto la parte effettivamente e regolarmente svolta nel periodo previsto dal requisito in parola fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

- 2) Aver effettuato – a regola d'arte – negli ultimi tre anni (ossia nei 36 mesi) antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara, nell'ambito dei servizi di cui al punto 1), un servizio analogo di valore pari ad almeno il 40% dell'importo complessivo indicato al punto 1), Iva esclusa.

Per servizio analogo si intende servizi museali ovvero servizi di gestione attività /eventi di carattere culturale e/o artistico

Per attestare il possesso dei requisiti richiesti, è sufficiente la presentazione di dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/00 e successive modifiche ed integrazioni, utilizzando preferibilmente l'allegato schema di dichiarazioni.

E' vietata alla medesima Impresa la partecipazione contestuale in più di un raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, nonché la partecipazione contestuale sia in qualità di Impresa singola che quale mandante o mandataria di raggruppamento temporaneo, ovvero quale aderente a Consorzi ordinari, pena l'esclusione di tutti i concorrenti partecipanti in violazione del predetto divieto.

Qualora si riscontrasse che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori siano non veritiere, oltre alle responsabilità penali cui va incontro il dichiarante,

l'operatore economico (Singolo/ATI/Consorzio) sarà escluso dalla procedura di gara, nonché si adotteranno tutti i provvedimenti sanzionatori previsti per legge.

Requisiti dei RTI e dei consorzi ordinari da costituirsi

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari da costituirsi ai sensi dell'articolo 37 co.8 del d.lgs. 163/06 ciascun operatore deve dichiarare, **a pena di esclusione:**

- a) il possesso dei requisiti di ordine generale;
- b) la composizione del raggruppamento, con indicazione della denominazione delle imprese che lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti). Si invitano i concorrenti ad indicare già nell'istanza le parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati;
- c) l'impegno in caso di aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto dall'art.37 co. 8 del d.lgs. 163/06;
- d) il possesso dei requisiti di idoneità professionale, nel rispetto delle previsioni sotto riportate:
requisito di cui al punto a.bis-1: (iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppande/consorziate.

NB: Nel caso di operatore non tenuto all'obbligo di cui al precedente periodo, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo.

In caso di cooperative o consorzi di cooperative, è richiesta anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) o secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza, mentre in caso di **cooperative sociali** è richiesta l'iscrizione all'Albo regionale;

e) i requisiti di capacità tecnica e professionale posseduti, nel rispetto delle previsioni sotto riportate:

requisito di cui al punto b1: Deve essere posseduto dal raggruppamento o consorzio nel suo complesso. La mandataria o una singola consorziata deve comunque possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria in senso relativo;

requisito di cui al punto b2: deve essere posseduto per intero dalla mandataria o dalla singola consorziata che esegue in misura maggioritaria (requisito non frazionabile). Il possesso del presente requisito da parte della mandataria o consorziata vale anche ai fini del computo del possesso del requisito b1.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di un'ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

Requisiti dei RTI già costituiti

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese di cui all'art. 34 comma 1 lett d) del D.Lgs. 163/2006 già costituiti, l'ATI costituita deve indicare, **a pena di esclusione:**

- a) gli estremi completi dell'atto costitutivo e del mandato;
- b) la composizione del raggruppamento, con indicazione della denominazione delle imprese che lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti). Si invitano i concorrenti ad indicare già nell'istanza le parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti;
- c) il possesso dei requisiti di ordine generale da parte di tutte le imprese associate.
- d) il possesso dei requisiti di idoneità professionale, nel rispetto delle previsioni sotto riportate:
requisito di cui al punto a.bis-1 (iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura): deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate.

NB: Nel caso di operatore non tenuto all'obbligo di cui al precedente periodo, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo.

In caso di cooperative o consorzi di cooperative, è richiesta anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) o secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza, mentre in caso di **cooperative sociali** è richiesta l'iscrizione all'Albo regionale;

e) le modalità di possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, con espressa indicazione delle singole associate con i relativi requisiti e nel rispetto delle previsioni sotto riportate:

requisito di cui al punto b1: Deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. La mandataria deve comunque possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria in senso relativo;

requisito di cui al punto b2: deve essere posseduto per intero dalla mandataria (requisito non frazionabile): il possesso da parte della mandataria del presente requisito vale anche ai fini del computo del possesso del requisito b1).

Si **precisa** che il legale rappresentante dell'ATI costituita può dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione anche per conto delle ditte associate costituenti l'ATI, mediante un'unica dichiarazione sostitutiva all'interno della stessa istanza. In alternativa, è necessario allegare **a pena di esclusione** alla propria istanza di partecipazione le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di partecipazione sottoscritte dai legali rappresentanti di ciascuna associata componente l'ATI, corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di un'ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

Requisiti dei consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del d.lgs.163/2006

In caso di consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lettere b) e c) del d.lgs.163/2006 il consorzio deve indicare, **a pena di esclusione**:

a) la tipologia/natura del consorzio;

b) le consorziate per le quali il consorzio partecipa. Qualora il consorzio non indichi per quali consorziate intende partecipare, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso in cui i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui all'art. 34, lettere b) e c), dovranno indicare i consorziati per cui concorrono; anche a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara;

c) chi eseguirà il servizio;

d) il possesso dei requisiti di ordine generale da parte del consorzio e di tutte le consorziate per le quali il consorzio partecipa;

e) il possesso del/i requisito/i di idoneità professionale nel rispetto della/e previsione/i sotto riportata/e:

requisito di cui al punto a.bis-1 (iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura): deve essere posseduto dal consorzio e da ciascuna consorziata per la quale il consorzio partecipa/esecutrice.

NB: Nel caso di operatore non tenuto all'obbligo di cui al precedente periodo, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo.

In caso di cooperative o consorzi di cooperative, è richiesta anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) o secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza, mentre in caso di **cooperative sociali** è richiesta l'iscrizione all'Albo regionale;

f) se possiede direttamente o meno i requisiti di capacità tecnica e professionale con espressa indicazione delle singole consorziate esecutrici con i relativi requisiti e nel rispetto delle previsioni sotto riportate:

requisito di cui al punto b1: deve essere posseduto dal consorzio e/o dalle consorziate esecutrici nel loro complesso;

requisito di cui al punto b2: deve essere posseduto dal consorzio o da una singola consorziata esecuttrice (requisito non frazionabile). Il possesso del presente requisito vale anche ai fini del possesso del requisito di cui al punto b1).

Si precisa che il legale rappresentante del Consorzio può dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione anche per conto delle consorziate per le quali il consorzio partecipa/consorziate esecutrici, mediante un'unica dichiarazione sostitutiva all'interno della stessa istanza. In alternativa, è necessario allegare **a pena di esclusione** alla propria istanza di partecipazione le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di partecipazione sottoscritte dai legali rappresentanti di ciascuna consorziata per la quale il consorzio partecipa/esecuttrice corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di un'ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

Requisiti dei consorzi ordinari di cui all'art. 34 comma 1 lett. e) del d.lgs.163/2006 costituiti.

In caso di consorzi ordinari di cui all'art. 34 comma 1 lettera e) del d.lgs.163/2006 già costituiti, il consorzio deve indicare, **a pena di esclusione**:

a) la tipologia/natura del consorzio;

b) l'elenco delle imprese costituenti il consorzio;

c) le parti del servizio / quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori consorziati;

d) il possesso dei requisiti di ordine generale da parte del consorzio e di tutte le consorziate.

e) il possesso del/i requisito/i di idoneità professionale nel rispetto della/e previsione/i sotto riportata/e:

requisito di cui al punto a.bis-1 (iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura): deve essere posseduto dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate.

NB: Nel caso di operatore non tenuto all'obbligo di cui al precedente periodo, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo.

In caso di cooperative o consorzi di cooperative, è richiesta anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) o secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza, mentre in caso di **cooperative sociali** è richiesta l'iscrizione all'Albo regionale;

f) le modalità di possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, nel rispetto delle previsioni sotto riportate:

- il Consorzio dovrà indicare espressamente le singole consorziate con i relativi requisiti, nel rispetto delle previsioni che seguono ed in particolare:

requisito di cui al punto b1: deve essere posseduto dal consorzio nel suo complesso: una consorziata deve comunque possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria in senso relativo;

requisito di cui al punto b2: deve essere posseduto per intero dalla consorziata che esegue le prestazioni in misura maggioritaria (requisito non frazionabile). Il possesso del presente requisito da parte della consorziata vale anche ai fini del possesso del requisito di cui al punto b1).

Si precisa che il legale rappresentante del Consorzio può dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione anche per conto delle consorziate, mediante un'unica dichiarazione sostitutiva all'interno della stessa istanza. In alternativa, è necessario allegare a pena di esclusione alla propria istanza di partecipazione le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di partecipazione sottoscritte dai legali rappresentanti di ciascuna consorziata corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.

La partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste: per tutto quanto non previsto, ai consorzi ordinari di cui all'art. 34 co 1 lett. e) sarà applicata la medesima disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di impresa, compresa quella relativa alla modifica delle imprese in corso di esecuzione.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di un'ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

Nell'ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costituiti in forma di società consortile ai sensi dell'art. 2615 ter codice civile si applica la disciplina prevista per le ATI costituite.

Articolo 11 – Avvalimento

I requisiti di capacità tecnica e professionale possono essere dimostrati conformemente all'art.49 del d.lgs. n.163/2006 avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto; il mancato rispetto delle prescrizioni dell'art. 49 del d.lgs. n.163/2006 comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e, che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Si precisa che, in caso di ricorso all'avvalimento, è necessario allegare nella **BUSTA “A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**:

a) a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente corredata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità, con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;

b) a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, corredata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità, con la quale:

- 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- 2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;

c) **a pena di esclusione**, originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

d) **il PassOE** relativo all'impresa ausiliaria.

Si evidenzia che il contratto di cui all'art. 49 co. 2 lett. f), **redatto in conformità all'art. 88 del DPR 207/2010**, deve essere allegato in originale sottoscritto a pena di esclusione dai legali rappresentanti del concorrente e della ditta ausiliaria ovvero in copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Articolo 12 – Mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive

Ai sensi dell'art. 38 comma 2 bis e dell'art. 46 co 1-ter del D. Lgs. n. 163/2006, così come introdotti dal D.L. n. 90/2014, convertito con Legge n. 114 dell'11/8/2014, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui ai medesimi articoli verrà irrogata una sanzione pecuniaria **pari a 626,00 € (seicentoventisei/00 euro)**, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di dieci giorni, per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso di tale termine, il concorrente è escluso dalla gara.

La sanzione di cui sopra si applica indipendentemente dal numero degli elementi e delle dichiarazioni non rese o incomplete o con irregolarità essenziali.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 38, comma 2-bis del D.lgs. 163/2006 sono individuati come **dichiarazioni indispensabili** quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del D.lgs. 163/2006 e come **elementi indispensabili** quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura "a pena d'esclusione".

La richiesta d'integrazione/regolarizzazione e la conseguente applicazione della sanzione pecuniaria saranno disposte tenendo conto delle prescrizioni di cui all'art. 46 co. 1bis del d.lgs. 163/06 e in ossequio agli orientamenti consolidati in materia di soccorso istruttorio.

In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all'eventuale richiesta della Stazione Appaltante, formulata ai sensi dell'art. 46 comma 1 del d.lgs. 163/06, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.

Articolo 13 – Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura, avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema **AVCPass**, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii..

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura **devono registrarsi al sistema AVCPass**, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi – AVCPass Accesso riservato all'Operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute, **nonché acquisire il "PASSOE"** di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara e che dovrà essere inserito nella busta A contenente la documentazione amministrativa; al riguardo, si rappresenta che la mancata inclusione del **PASSOE** non costituisce causa di esclusione dell'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta e la Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione delle attività sopra previste.

In ogni caso qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare direttamente le verifiche dei requisiti

Art 14 – Pagamento a favore dell'ANAC

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, per un importo pari ad **€ 80,00** (ottanta/00) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità nazionale anticorruzione del 22 dicembre 2015 n. 163.

Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi, sul sito www.anticorruzione.it, collegarsi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la presente procedura.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del Codice, previo pagamento all'Amministrazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 8.6 del presente disciplinare, **a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.**

In caso di mancata sanatoria l'Amministrazione procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Articolo 15 – Modalità di partecipazione alla gara

Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante corriere privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati entro il **termine perentorio delle ore 12:30 del giorno 23 maggio 2016, lunedì (23.05.2016)** esclusivamente al Comune di Ascoli Piceno, Protocollo Generale Piazza Arringo n. 1, 63100 Ascoli Piceno.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

E' altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico entro il suddetto termine perentorio.

Al riguardo si precisa che il Servizio Protocollo Generale del Comune di Ascoli Piceno osserva i seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, il sabato dalle 9.30 alle 12.00, il martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico; l'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione.

L'inoltro della documentazione e il recapito tempestivo dei plichi rimane a completo ed esclusivo rischio dei mittenti, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Si invitano pertanto gli operatori economici ad inviare il plico contenente la propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante.

Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati; potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.

Il plico chiuso, sigillato e contenente le altre buste, deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale - codice fiscale - indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura:

"CIG: 664958966E- Procedura aperta per l'affidamento della gestione e valorizzazione dei Musei della rete civica del Comune di Ascoli Piceno".

Scadenza offerte: 23.05.2016 ore 12:30 – NON APRIRE".

Nel caso di concorrenti che partecipano in forma associata (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi. Il plico sopra citato deve contenere al suo interno 3 (tre) buste distinte che a loro volta dovranno essere chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

1) **“A - Documentazione amministrativa”** che dovrà contenere i documenti, prescritti per la partecipazione e per l'ammissione alla gara, di cui al successivo articolo 16;

2) **“B – Documentazione tecnica ”** che dovrà contenere i documenti di cui al successivo articolo 17

3) **“C - Offerta economica”** che dovrà contenere i documenti di cui al successivo articolo 18

Le offerte plurime, incomplete, tardive, condizionate, alternative, che sollevino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nei documenti di gara o espresse in aumento o comunque non conformi alle indicazioni del bando di gara e degli allegati saranno escluse.

Articolo 16 – Contenuto della busta A “Documentazione amministrativa”

Nella BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” deve essere contenuta la seguente documentazione, e precisamente:

1) a pena di esclusione, **istanza di ammissione e dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione**, redatte su carta bollata da € 16,00 (euro sedici/00), preferibilmente secondo il modello allegato *Modello1*, che deve essere compilato in ogni sua parte;

le dichiarazioni devono essere, a pena di esclusione, firmate dal legale rappresentante dell'operatore economico e corredate da documento di identità del sottoscrittore. Qualora le dichiarazioni siano rese da procuratore speciale è necessario produrre una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. Si invita ad allegare copia della relativa procura. Nelle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione deve, a pena di esclusione, essere dichiarato ai sensi del DPR 445/2000 (*gli schemi di tali dichiarazioni, da compilare con i dati richiesti, sono già predisposti all'interno del modello di dichiarazioni e, in tal caso, non occorre allegare separate dichiarazioni*):

- **di rientrare tra i soggetti ammessi** a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs.163/06 e succ. mod e int specificandone la natura giuridica;
- **il possesso dei requisiti di partecipazione**, in conformità a quanto previsto all'art. 10 del presente disciplinare;

2) a pena di esclusione, **documento attestante la garanzia provvisoria** di cui al precedente articolo 8 del presente disciplinare, con allegata la **dichiarazione, di cui all'art. 75, co. 8, del D.Lgs. 163/2006, concernente l'impegno di un fideiussore, scelto tra quelli previsti dall'art. 75 co. 3 del D.Lgs. 163/2006, a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse affidatario;**

3) (nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta) **dichiarazione sostitutiva** con la quale il concorrente, attesta il possesso dei requisiti premianti previsti per la garanzia provvisoria, ai sensi del comma 7 dell'art. 75 del Codice ovvero copia delle eventuali certificazioni in possesso dello stesso richiamate al successivo articolo 8 del presente disciplinare;

4) **ricevuta di pagamento**, comprovante l'avvenuto versamento del contributo pari a € 80,00 (euro ottanta/00) a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art.1 commi 65 e 67 L.23/12/2005 n. 266. Si ricorda che il versamento del contributo a favore dell'A.N.A.C è un adempimento richiesto a pena di esclusione.

Le modalità di versamento della contribuzione devono essere conformi alle disposizioni vigenti, come pubblicate sul sito dell'A.N.A.C. <http://www.anticorruzione.it>. Il codice CIG è riportato

all'articolo 1 del presente disciplinare. Il C.F. del Comune di Ascoli Piceno è il seguente: **00229010442**. In caso di ATI o di consorzi, sia costituiti che da costituirsi, il versamento è unico e deve essere effettuato dalla capogruppo/consorzio;

5) (nel caso di avvalimento) a pena di esclusione, la documentazione prevista dall'art.11 secondo le modalità ivi riportate;

6) **PASSOE** di cui all'art. 2, co. 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP (ora ANAC) relativo al concorrente; in aggiunta nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice anche il **PASSOE** relativo all'impresa ausiliaria.

A fini collaborativi, si richiede, altresì, di allegare, nella **BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"** le seguenti dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, *(gli schemi di tali dichiarazioni, da compilare con i dati richiesti, sono già predisposti all'interno del modello di dichiarazioni)*:

a) dichiarazione relativa al domicilio fiscale, Codice Fiscale, partita IVA, indirizzo di PEC o numero di fax il cui utilizzo si autorizza ai sensi dell'art. 79, co. 5, del d.lgs.163/06 e s.m.i., per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

b) dichiarazione relativa agli estremi del conto corrente su cui si richiede lo svincolo della cauzione - se la garanzia provvisoria è costituita in forma di cauzione mediante versamento in contanti - a seguito dello svincolo della stessa;

c) dichiarazione relativa alle posizioni assicurative e alla posizione fiscale.

Si invitano i concorrenti ad accorpate le dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione e gli eventuali allegati in un unico documento firmato (preferibilmente utilizzando il modello dichiarazioni Modello1): si evidenzia altresì che è possibile eliminare - in fase di redazione - le parti del modello di dichiarazioni non utilizzate.

Al fine di dare attuazione alla Deliberazione n.111/12 dell'AVCP si invita ciascun concorrente ad inserire - nell'ambito della documentazione amministrativa - il proprio PassOE; relativamente alle modalità di funzionamento del sistema AVCPass si rinvia direttamente al sito <http://www.anticorruzione.it>.

- In caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andrà allegato il PassOE del raggruppamento o in alternativa i PassOE di tutte le imprese che compongono il raggruppamento;

- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lettere b), c) del d.lgs.163/2006, andrà allegato il PassOE del Consorzio contenente l'indicazione delle consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici o in alternativa – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli delle consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici;

- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lettera e) del d.lgs.163/2006, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli di tutte le consorziate;

In caso di attivazione dei controlli di legge, qualora il PassOE non sia stato già allegato, si procederà a richiederne la produzione – pena l'esclusione – entro e non oltre il termine di giorni 7 dalla trasmissione della relativa richiesta.

La Stazione Appaltante si riserva di verificare l'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC attraverso il PassOE presentato dai concorrenti nell'ambito della documentazione amministrativa.

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta la domanda di partecipazione con le dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i coamministratori a firma congiunta.

È onere del concorrente, comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di gara.

Articolo 16.1- Ulteriori prescrizioni in caso di RTI e Consorzi

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi nel modello dichiarazioni deve inoltre, **a pena di esclusione**, essere dichiarato ai sensi del DPR 445/2000 (*gli schemi di tali dichiarazioni, da compilare con i dati richiesti, sono già predisposti all'interno del Modello dichiarazioni e, in tal caso, non occorre allegare separate dichiarazioni*):

➤ **In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari da costituirsi ai sensi dell'articolo 37 co.8 del d.lgs. 163/06:**

- a) la composizione del raggruppamento, con indicazione della denominazione delle imprese che lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti). Si invitano i concorrenti ad indicare già nel modello dichiarazioni le parti del servizio / quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati;
- b) l'impegno in caso di aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto dall'art.37 co. 8 del d.lgs. 163/06;
- c) i requisiti di partecipazione posseduti, nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 10 e ss. del presente disciplinare.

➤ **In caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito:**

- a) la composizione del raggruppamento, con indicazione della denominazione delle imprese che lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti). Si invitano i concorrenti ad indicare già nel modello dichiarazioni le parti del servizio / quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti;
- b) gli estremi completi dell'atto costitutivo e del mandato;
- c) i requisiti di partecipazione posseduti, nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 10 e ss. del presente disciplinare.

➤ **In caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c):**

- a) la tipologia/natura del consorzio;
- b) le consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici;
- c) i requisiti di partecipazione posseduti, nel rispetto delle previsioni di cui agli artt.10 e ss. del presente disciplinare;
- d) chi eseguirà il servizio

A fini collaborativi, si richiede, altresì, di allegare, nella **BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, l'elenco delle imprese costituenti il consorzio (*lo schema di tale dichiarazione, da compilare con i dati richiesti, è già predisposta all'interno del modello di istanza di partecipazione*).

➤ **Nel caso di consorzi ordinari di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e):**

- a) la tipologia/natura del consorzio;
- b) l'elenco delle imprese costituenti il consorzio. Si invitano i concorrenti ad indicare già nell'istanza le parti del servizio / quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori consorziati;
- c) i requisiti di partecipazione posseduti, nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 10 e ss. del presente disciplinare.

Articolo 17- Contenuto della busta B "Offerta Tecnico - organizzativa"

La busta "B – Offerta tecnico-organizzativa" deve contenere, **a pena di esclusione**, l'offerta tecnica formulata sulla base dei contenuti del capitolato speciale descrittivo e prestazionale consistente in una **relazione tecnico-progettuale** dei servizi e dei prodotti offerti che dovranno essere conformi ai requisiti minimi indicati nel capitolato medesimo. La relazione tecnica non dovrà superare, complessivamente 15 (quindici) facciate formato A4, dattiloscritte utilizzando il carattere Times New Roman, 12, spaziatura singola. Ogni paragrafo della relazione deve riportare, nel medesimo ordine progressivo, i titoli corrispondenti ai criteri di valutazione contenuti nella tabella sottostante. Non rientrano nelle suddette 15 (quindici) facciate le eventuali

schede tecniche allegate (relative a macchinari, attrezzature, etc.). Facciate ed elaborati eccedenti le riportate indicazioni non verranno tenute in considerazione per l'attribuzione del punteggio. Tutti i prodotti e i servizi proposti devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato prestazionale e descrittivo, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara. Per consentire la determinazione dei punteggi relativi agli elementi di valutazione, sarà necessario documentare gli stessi in modo puntuale secondo le specifiche riportate in tabella. La mancata documentazione di un requisito, comporterà l'attribuzione di un punteggio nullo.

L'offerta tecnica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all'art. 34, comma 1 lett. b) e c) del Codice o da un suo procuratore. Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore, va allegata, copia della relativa procura notarile (generale o speciale), in originale o copia conforme.

Nel caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, con le modalità di seguito indicate:

a) dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio ordinario già costituito;

b) nel caso di RTI o Consorzio ordinario da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o Consorzio.

Articolo 18 – Contenuto della busta C “Offerta economica”

Nella busta **“C- OFFERTA ECONOMICA”** deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, l'offerta economica, predisposta secondo il *modello offerta economica* allegato al presente disciplinare, sottoscritta da tutti i soggetti legittimati, come individuati per la sottoscrizione del modello dichiarazioni, seguendo le istruzioni riportate di seguito.

L'offerta dovrà contenere, **a pena di esclusione**, l'indicazione dei seguenti elementi:

- il prezzo complessivo offerto in euro per l'appalto di importo inferiore a quello posto a base di gara (€ 577.868,85), IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
- l'indicazione dei costi aziendali relativi alla sicurezza (costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell'attività dell'impresa inclusi nell'offerta), che costituisce elemento essenziale dell'offerta ai sensi dell'art. 87, co. 4, del D.Lgs. 163/2006.

Si precisa che, nell'ambito dell'offerta economica, le ditte concorrenti dovranno allegare apposita dichiarazione, debitamente motivata e comprovata, relativa alle parti dell'offerta che si ritiene debbano essere sottratte all'accesso in quanto costituiscono segreti tecnici o commerciali, fatto salvo quanto previsto all'art. 13 co. 6 del d.lgs. 163/06: in mancanza l'intera offerta sarà considerata integralmente accessibile.

Saranno ammesse solo offerte economiche di importo inferiore rispetto a quello posto a base d'asta.

Articolo 19 – Compilazione e sottoscrizione delle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione e dell'offerta in caso di RTI, Consorzi, Aggregazioni di imprese e GEIE.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari da costituirsi ai sensi dell'articolo 37 co. 8 del d.lgs. 163/06:

a. i modelli dichiarazioni completi delle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione devono essere presentati - a pena di esclusione - da ciascuna delle imprese del raggruppamento o

consorzio, firmati dal rispettivo legale rappresentante e corredati, ognuno, dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità;

b. l'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese del raggruppamento o consorzio;

In caso di raggruppamenti e consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), già costituiti ai sensi dell'articolo 37 del d.lgs. 163/06:

a. le dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione devono essere – a pena di esclusione – firmate dal legale rappresentante dell'ATI/Consorzio e corredate della copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. Si precisa che il legale rappresentante dell'ATI/Consorzio può dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione anche per conto degli operatori raggruppati/consorziati; in tal caso è necessario presentare – **a pena di esclusione** – una dichiarazione multipla ovvero più dichiarazioni tutte sottoscritte dal legale rappresentante dell'ATI/Consorzio con indicazione della composizione del raggruppamento/consorzio. In alternativa, occorre – a pena di esclusione – allegare, in aggiunta alle proprie dichiarazioni, le dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai legali rappresentanti di ciascuna associata/consorziata relative al possesso dei requisiti di partecipazione e corredate, ciascuna, dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità;

b. l'offerta economica, deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'ATI/Consorzio;

In caso di consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 34 comma 1 lettere b) e c) del d.lgs. 163/06:

a. le dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione devono essere a pena di esclusione firmate dal legale rappresentante del consorzio e corredate della copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. Si precisa che il legale rappresentante del Consorzio può dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione anche per conto delle consorziate per le quali il consorzio partecipa/consorziate esecutrici; in tal caso è necessario presentare – **a pena di esclusione** – una dichiarazione multipla ovvero più dichiarazioni tutte sottoscritte dal legale rappresentante del Consorzio. In alternativa, occorre – **a pena di esclusione** – allegare, in aggiunta alle proprie dichiarazioni, le dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai legali rappresentanti di ciascuna consorziata per la quale il consorzio partecipa/esecutrice relative al possesso dei requisiti di partecipazione e corredate, ciascuna, dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità

b. l'offerta economica, deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del consorzio.

In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 34 comma 1 lett. e-bis) del d.lgs. 163/2006:

a. le dichiarazioni richieste relative ai requisiti di partecipazione e l'offerta economica, a pena di esclusione, devono essere firmate:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei legali rappresentanti delle imprese aderenti al contratto di rete;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante

dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria (che utilizzerà il modello dichiarazioni in analogia all'ATI costituita), ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei legali rappresentanti delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

In caso di GEIE ai sensi dell'articolo 34 comma 1 lett. f) del d.lgs. 163/2006:

a. le dichiarazioni richieste relative ai requisiti di partecipazione e l'offerta economica, a pena di esclusione, devono essere rese in analogia con quanto indicato per le ATI.

Articolo 20 – Criterio di aggiudicazione

La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purchè ritenuta conveniente e congrua da parte del Comune, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55 del Codice, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 81 e 83 comma 1 dello stesso Codice), al concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate:

ID	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASISMO
1	Offerta tecnica	70
2	Offerta economica	30
TOTALE		100

N.B.:

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, sia di natura tecnica che economica, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza sia pari o superiore a cinque e all'unità inferiore qualora la terza sia inferiore a cinque.

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO

Alle offerte tecniche sarà attribuito un massimo di **70 punti** che saranno assegnati sulla base della valutazione degli elementi contenuti nella relazione di cui al precedente articolo 17.

Il punteggio tecnico sarà determinato per ogni concorrente come somma dei sub-punteggi tecnici riferiti ai sub-criteri riportati nella tabella sottostante.

La Commissione, sulla base della documentazione contenuta nella busta "B - Offerta tecnica", procederà alla assegnazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, con riferimento ai seguenti criteri di valutazione e relativi sub-criteri:

Nr. criterio	Nr sub criterio	Descrizione	Valore sub criterio (max punti)	Valore criterio (max punti)
1		<p>CRITERIO 1: sistema organizzativo e gestionale del servizio.</p> <p>Con tale criterio si intendono valutare in particolare le modalità organizzative, operative e di controllo del servizio di gestione museale sulla base dei seguenti sub criteri:</p>		40

	1.1	<p><i>Organizzazione dell'attività di gestione museale.</i></p> <p>Il concorrente dovrà specificare numero, ruolo, responsabilità, profilo degli operatori impiegati, descrivendo le modalità di gestione dell'attività con riferimento ad aspetti organizzativi, metodologici ed operativi dello stesso, tenuto conto degli obblighi minimi previsti dal capitolato speciale. Si valuterà la qualità complessiva della proposta in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • efficacia delle metodologie; • esaustività; • aderenza al contesto; • fornitura di strumenti di gestione e controllo delle attività. 	20	
	1.2	<p><i>Organizzazione della biglietteria.</i></p> <p>Il concorrente dovrà specificare numero, ruolo, responsabilità, profilo degli operatori impiegati, descrivendo le modalità con cui intende strutturare l'attività di biglietteria con riferimento ad aspetti organizzativi, metodologici ed operativi, tenuto conto degli obblighi minimi previsti dal capitolato speciale. Si valuterà la qualità complessiva della proposta in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • efficacia delle metodologie; • esaustività; • aderenza al contesto; • fornitura di strumenti di gestione e controllo delle attività. 	12	
	1.3	<p><i>Predisposizione di un piano per garantire la continuità in caso di situazioni non preventivabili e urgenti.</i></p> <p>Il concorrente dovrà illustrare un piano con le modalità da adottare per garantire la continuità del servizio in situazioni non preventivabili e urgenti (es. sciopero, eventuali improvvise indisponibilità degli operatori, impossibilità dell'operatore a raggiungere il luogo in cui presta servizio, malattia, etc.).</p> <p>Si valuterà la qualità complessiva della proposta in termini di grado di flessibilità e di efficacia delle soluzioni individuate per fronteggiare situazioni emergenziali garantendo la continuità delle attività.</p>	5	

	1.4	<p><i>Predisposizione di un piano che preveda la valutazione della qualità del servizio anche monitorando la soddisfazione degli utenti.</i></p> <p>Verrà valutato il piano predisposto dal concorrente che, dovrà specificare, tempistica, modalità di rilevazione del gradimento da parte dell'utenza, efficacia e completezza degli strumenti utilizzati per tali attività.</p>	3	
2		<p><i>CRITERIO 2: piano di comunicazione e valorizzazione della rete civica museale.</i></p> <p>Il concorrente dovrà descrivere le azioni che intende proporre per accrescere l'attrattività dei musei cittadini. Si valuterà la qualità complessiva del progetto in termini di esaustività e originalità delle azioni poste in essere per valorizzare e promuovere il patrimonio museale con particolare attenzione a quelle proposte che siano in grado di incrementare l'appeal e la visibilità dei musei anche attraverso la messa in comune di competenze e risorse.</p>		20
3		<p><i>CRITERIO 3: organizzazione di attività didattiche laboratoriali rivolte alle scuole.</i></p> <p>Il concorrente dovrà descrivere le azioni che intende proporre per promuovere una più approfondita conoscenza, da parte degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, del patrimonio custodito nella rete civica museale. A tal scopo dovrà presentare delle ipotesi di percorsi didattici/educativi differenziati per fasce d'età che verranno valutati con riferimento alla capacità di avvicinare gli studenti all'arte e alla loro originalità ed esaustività.</p>		5
4		<p><i>CRITERIO 4: piano relativo alla formazione/aggiornamento/riqualificazione professionale del personale.</i></p> <p>Il concorrente dovrà descrivere il percorso formativo e di riqualificazione professionale dedicato agli operatori. Verranno valutate la qualità e la completezza del piano proposto anche con riferimento all'aggiornamento degli addetti nel periodo di vigenza del contratto.</p>		3

5	<p>CRITERIO 5: Servizio aggiuntivo – promozione del patrimonio culturale della Città di Ascoli Piceno.</p> <p>Il concorrente dovrà descrivere, come servizio aggiuntivo, le azioni che intende proporre, per promuovere una più approfondita conoscenza del patrimonio culturale della Città di Ascoli Piceno. Si valuterà la qualità complessiva della proposta con riferimento all'efficacia della azioni che si intende porre in essere per creare percorsi di valorizzazione di itinerari di turismo culturale.</p>		2
----------	--	--	----------

Per ciascun criterio/sub criterio, non saranno oggetto di valutazione gli elementi proposti, già oggetto di separate valutazioni negli altri criteri/sub-criteri.

I punteggi saranno attribuiti da una commissione giudicatrice (di seguito Commissione), nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 84 del Codice, sulla base del criterio e dei sub-criteri di valutazione e relativi sub-pesi mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore, secondo i criteri e le formule esplicitati nella tabella che segue:

$$P_i = C_{ai} \times W_a + C_{bi} \times W_b + \dots + C_{ni} \times W_n$$

dove

P_i	=	punteggio concorrente i;
C_{ai}	=	coefficiente requisito di valutazione a, del concorrente i, variabile tra zero e uno;
C_{bi}	=	coefficiente requisito di valutazione b, del concorrente i, variabile tra zero e uno:
.....		
W_a	=	peso o punteggio requisito di valutazione a;
W_b	=	peso o punteggio requisito di valutazione b;
.....		
W_n	=	peso o punteggio requisito di valutazione n.

Tabella __ - Formula generale per l'applicazione del metodo aggregativo-compensatore

VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA

Per quanto concerne la valutazione degli elementi di natura qualitativa, la commissione procederà all'assegnazione dei coefficienti variabili tra zero e uno.

La valutazione delle offerte in relazione ai sub-criteri tecnici di natura qualitativa sarà effettuata mediante l'attribuzione, secondo il metodo di cui *all'allegato P al d.P.R. 207/2010 [punto II), a), 4]*, di un punteggio discrezionale da parte di ciascuno dei componenti della Commissione;

I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun sub-criterio avente natura qualitativa sono determinati:

- a) mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente disciplinare da parte di ogni commissario;
- b) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun sub-criterio;

c) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi.

Per ciascuna offerta presa in considerazione e per ciascun sub-criterio di valutazione avente natura qualitativa, ogni commissario attribuirà discrezionalmente, sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente disciplinare, un coefficiente compreso tra 0 e 1, utilizzando la seguente scala di valutazione:

Coefficiente	Giudizio	Note (descrizione valutazione)
0	Inadeguato	La soluzione proposta è inadeguata a quanto richiesto
0,1	Molto scarso	La soluzione proposta non si presenta attinente a quanto richiesto
0,2	Scarso	La soluzione proposta si presenta molto poco attinente a quanto richiesto
0,3	Insufficiente	La soluzione proposta si presenta poco attinente a quanto richiesto
0,4	Mediocre	Il requisito è trattato in misura poco esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera non del tutto soddisfacente a quanto richiesto.
0,5	Parzialmente sufficiente	Il requisito è trattato in misura non del tutto esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera non del tutto soddisfacente a quanto richiesto.
0,6	Sufficiente	Il requisito è trattato in misura appena esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera appena soddisfacente a quanto richiesto.
0,7	Discreto	Il requisito è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto
0,8	Buono	Il requisito è trattato in misura più che esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto
0,9	Più che buono	Il requisito è trattato in misura quasi pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde quasi pienamente a quanto richiesto
1	Ottimo	Il requisito è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto.

RIPARAMETRAZIONE

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sui criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo assegnato ai sub criteri nei quali il criterio stesso è suddiviso, è effettuata la c.d. “riparametrazione”, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Sarà effettuata la riparametrazione in relazione al peso complessivo del criterio “Offerta tecnica”, tenuto conto dell’indice complessivo di valutazione delle singole offerte: se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l’intera offerta tecnica, il valore massimo della somma dei punteggi previsti dalla *lex specialis* per tutti gli elementi della predetta offerta tecnica, è effettuata la

riparametrazione dei punteggi assegnando il punteggio totale dell'offerta tecnica all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei punteggi attribuiti all'intera offerta tecnica

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO ALL'OFFERTA ECONOMICA

La Commissione provvede ad attribuire il punteggio relativo all'offerta economica (massimo 30 punti) in base alla formula di cui alla tabella sottostante calcolata sul prezzo complessivo offerto per la gestione del servizio.

$$PE = PE \max \times \frac{P_{\min}}{P}$$

dove:

PE max : massimo punteggio attribuibile

Pmin: prezzo più basso, espresso in euro; tra quelli offerti in gara

P: prezzo, espresso in euro; offerto dal concorrente

Articolo 21 – Operazioni di gara

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede Comunale sita in Piazza Arringo, Ufficio del Servizio Appalti, Edificio B, piano 2° - **il giorno 24 maggio 2016 (martedì), alle ore 10.00** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC o fax, se autorizzato, almeno 2 (due) giorni prima della data fissata. L'accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati all'esibizione dell'originale del documento di identificazione.

Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, la Commissione, nella prima seduta, procederà:

- alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
- a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine pari a 10 (giorni)

giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

La Commissione, nella medesima seduta pubblica o in una successiva, procederà quindi all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate, la Commissione procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare.

Successivamente, terminato l'esame delle offerte tecniche, sarà fissata un'apposita riunione della Commissione, aperta al pubblico, per dare lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, per procedere all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura del prezzo complessivo offerto per la gestione e per l'esecuzione dei servizi e procedendo all'attribuzione del punteggio secondo le modalità previste nel presente disciplinare.

Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.

All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti, la Commissione procederà all'attribuzione dei punteggi complessivi e alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

La Commissione comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'eventuale escussione della cauzione provvisoria e per l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 86, comma 2, del Codice, ovvero quando ritiene che siano presenti le condizioni di cui al successivo comma 3) del medesimo articolo, la Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP, che procede ai sensi dell'art. 88 del Codice alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 87, comma 1, del Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara. La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria definitiva e aggiudica l'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Si precisa che:

- in ossequio alle indicazioni dell'A.N.A.C., la riparametrazione dei coefficienti sarà effettuata successivamente alla definizione della soglia di anomalia delle offerte. Ad ogni modo, la stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del Codice, di valutare la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

- in caso di PMI (piccole e medie imprese), ai concorrenti diversi dall'aggiudicatario, non verrà richiesta la comprova dei requisiti di idoneità alla partecipazione alle gare d'appalto, ai sensi dell'art. 13, comma 5, della legge n. 180 del 2011 (T.A.R. Lazio, Roma, sezione prima, 17 settembre 2013, n. 8314).

Articolo 22 – Verifica anomalia delle offerte

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:

- a) si verifica la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
- b) si richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- c) si assegna all'offerente un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
- e) si assegna all'offerente un termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- f) la stazione appaltante, ovvero la commissione tecnica, se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
- g) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- h) la stazione appaltante può escludere l'offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito ovvero non si presenti all'ora e al giorno della convocazione;
- i) la stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

Articolo 23– MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
- b. per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- c. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata originale o copia conforme all'originale della relativa procura;

d. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 38, comma 5, l'art. 39, comma 2, l'art. 45, comma 6, e l'art. 47 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le dichiarazioni richieste per la presentazione dell'offerta potranno essere redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante e messi a disposizione all'indirizzo: <http://www.comuneap.gov.it> nella sezione "Bandi di gara e contratti" dedicata alla gara in oggetto e precisamente:

1. "Modello 1" – domanda di ammissione e dichiarazione a corredo della domanda e dell'offerta;
2. "Modello 1-BIS" – dichiarazione che deve essere resa da tutti i soggetti attualmente in carica indicati alle lett. b), c) ed m-ter) del comma 1 dell'art. 38 del d.lgs. 163/2006;
4. "Modello 2 offerta economica".

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

Articolo 24 – Informazioni di carattere generale

Ai sensi dell'art. 69 del D. Lgs. 163/2006, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, con la presentazione dell'offerta, i concorrenti si impegnano, subordinatamente alla compatibilità ed all'armonizzazione con la propria organizzazione d'impresa, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente, per il periodo di durata del servizio, il personale in carico all'esecutore uscente.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice.

È facoltà dell'Amministrazione di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel capitolato speciale descrittivo prestazionale e negli altri documenti di gara, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell'appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.

In ogni caso la partecipazione alla procedura aperta di cui al presente Disciplinare comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel Capitolato speciale descrittivo prestazionale e relativi allegati, nel Bando, nel presente Disciplinare di gara e in tutti i documenti ad esso afferenti.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento all'eventuale richiesta della Stazione Appaltante, formulata ai sensi dell'art. 46 comma 1 e comma 1-ter del d.lgs. 163/06, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.

A fini esemplificativi, si invitano gli operatori ad utilizzare l'apposito modello dichiarazioni (Modello 1) appositamente predisposto dalla Stazione Appaltante

attenendosi scrupolosamente alle avvertenze ivi indicate che qui si intendono materialmente riportate.

L'offerta vincherà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta salvo proroghe richieste dall'Amministrazione.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto non verrà stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79 del Codice.

Le spese relative alla stipulazione del contratto, calcolate in € 3.000,00 = circa, sono a carico dell'aggiudicatario.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Le spese relative alla pubblicazione del bando sui quotidiani, secondo le modalità di cui all'art. 66, comma 7, secondo periodo, del Codice, pari a circa € 800,00 (euro ottocento/00), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

In analogia a quanto stabilito dall'art. 140 del Codice, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'appalto è il TAR di Ancona.

Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale Via della Loggia, 24, 60121 Ancona. E' esclusa la clausola arbitrale.

Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 è il dott. Pierluigi Raimondi. p.raimondi@comune.ascolipiceno.it

Il nominativo del direttore dell'esecuzione verrà comunicato alla firma del contratto.